

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1907

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, BELCI, ANSELMI TINA, ERMINERO,
BRESSANI, BOFFARDI INES**

Presentata il 16 ottobre 1969

Riliquidazione delle pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con la legge 18 marzo 1968, n. 238, ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stato riconosciuto ai titolari di pensioni liquidate dopo il 1° maggio 1968 l'aggancio della pensione stessa alla media retributiva dell'ultimo triennio (65 per cento della retribuzione). Dal beneficio furono esclusi tutti coloro che avevano già liquidata la pensione a tale data e quindi anche i pensionati che, successivamente a tale data, avevano continuato a prestare attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Questi pensionati-lavoratori, pur essendo stati esclusi dal beneficio dell'«aggancio», furono chiamati a contribuire al finanziamento necessario per la riforma delle pensioni sia mediante il «divieto di cumulo», sia attraverso l'aumento dei contributi disposto, appunto, per l'attuazione della riforma.

Per sollevare costoro dalla evidente situazione di disagio nella quale erano venuti a trovarsi sembrò opportuno prevedere a loro favore la possibilità di chiedere la riliquidazione della pensione secondo le nuove norme.

A questa finalità di garantire, a richiesta, la riliquidazione con formula retributiva per coloro che — già pensionati — risultano ininterrottamente occupati, risponde la norma di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Con essa viene prevista la possibilità, per i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, di optare per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le nuove e più favorevoli norme (commisurazione della pensione alla retribuzione nella misura del 74 per cento), purché dalla data di ricorrenza della pensione

abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi.

La facoltà di opzione, come si rileva, è concessa soltanto ai titolari di pensione di vecchiaia.

I titolari di pensione di invalidità che si trovino in costanza di lavoro ne sono, quindi, esclusi.

È questa una inammissibile discriminazione, un trattamento differenziato che non trova giustificazione! Occorre estendere anche ai pensionati di invalidità liquidata o da liquidare con le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 la possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione stessa secondo le nuove e più favorevoli norme (74 per cento della retribuzione).

A ciò tende la presente proposta di legge.

Non è noto il numero dei pensionati di invalidità (tali da data anteriore al 1958) mediamente occupati nel corso dell'anno: sulla scorta del gettito delle trattenute finora affluenti all'INPS, si stima che siano circa 130 mila; tenuto però conto che la riliquidazione sarebbe consentita soltanto a coloro che dalla data della decorrenza della pensione sono stati occupati, il numero dei beneficiari del provvedimento si ridurrebbe a 100 mila unità.

L'onere si stima pari a 15 miliardi di lire all'anno: trattandosi però di beneficiari appartenenti ad un gruppo chiuso, l'onere anzidetto si riduce ulteriormente con lenta gradualità.

A tale determinazione di maggiore costo si perviene tenuto conto che l'importo medio mensile di pensione, per i pensionati di invalidità, si stima pari a lire 33 mila. Calcolando

che la riliquidazione avvenga sulla base di una retribuzione mensile di lire 100 mila e di 25 anni di anzianità, il nuovo importo mensile di pensione sarebbe pari a circa lire 46 mila con un aumento mensile pari a circa lire 13 mila ed un aumento annuo medio di lire 169 mila.

L'onere è posto a carico del fondo per l'adeguamento delle pensioni e successivamente del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (articolo 29, legge n. 153 del 1969), in armonia a quanto previsto dalla richiamata legge n. 153 del 30 aprile 1969, in virtù della quale, a decorrere dal 1° gennaio 1976, l'onere della pensione sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella concessa ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito viene assunto completamente dallo Stato, riducendosi gradualmente, per gli anni dal 1969 al 1975, la contribuzione a favore del fondo sociale ed a carico del fondo per l'adeguamento delle pensioni (articoli 1 e 6, legge n. 153 del 1969).

Si tratta di una maggiore spesa che per una esigenza di giustizia deve essere sostenuta. Non è, infatti, ammissibile che continui la diversità di trattamento ai danni dei pensionati, mutilati ed invalidi del lavoro « in costanza di lavoro ».

Si tratta cioè di lavoratori menomati da invalidità contratta nello svolgimento del lavoro, riconosciuti invalidi e spesso costretti a lavorare soprattutto per necessità di vita, anche in relazione all'esiguità dell'importo della pensione loro concessa.

Si confida, pertanto, nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverrà al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa la erogazione della pensione in godimento.

I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968, saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facoltà di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma dell'articolo 69 della legge innanzi richiamata.